

Salvatore Scaglia \*

## Notazioni per una deontologia sistematica dell'Avvocato canonista \*<sup>1</sup>

“Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecciate; e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto”.

**1 Giovanni 2, 1**

**SOMMARIO.** 1. Nozione di deontologia e profilo ecclesiale dell'Avvocato canonista. 2 Il problema del *corpus* deontologico e delle fonti. 3. La distinzione tra Procuratore e Avvocato. 4. L'importanza della funzione dell'Avvocato e del Procuratore. 5. I requisiti deontologici dell'Avvocato canonista. 6. Il rapporto con la Parte assistita, con i colleghi, con la giustizia e le sanzioni disciplinari. 7. Il rapporto con la Parte. 7.1. Il principio della fiducia. 7.2. Il principio della correttezza. 7.3. Il principio della diligenza. 7.4. Il segreto professionale. 7.5. La difesa *pro bono* dei non abbienti. 8. Il rapporto con i colleghi. 9. Il rapporto con la giustizia. 10. Le sanzioni disciplinari. 11. Lacune normative. 12. Gli organi disciplinari.

**1. Nozione di deontologia e profilo ecclesiale dell'Avvocato canonista.** La pericope giovannea posta in epigrafe evoca, per l'Avvocato, la *dote più importante* e forse quella spesso più trascurata: *il senso della giustizia*. Questa dote è piena, chiaramente, in Cristo Signore, ma in ogni caso costituisce un riferimento doveroso per chiunque pratichi l'avvocatura. Il senso della giustizia nel Difensore va infatti edificato e alimentato incessantemente, anche mediante l'osservanza della deontologia forense.

Ora, per deontologia, *in generale*, si intende “l'insieme delle norme di comportamento che disciplinano l'esercizio di una professione” **1**. *Segnatamente*, poi, la *deontologia forense* è il complesso “delle norme di comportamento che gli avvocati sono

---

\* Dottore in Diritto canonico e Avvocato presso il Tribunale ecclesiastico regionale siculo.

\*<sup>1</sup> Inedito.

**1** T. DE MAURO, *Grande dizionario italiano dell'uso*, Torino 1999, vol. II, p. 530.

tenuti a rispettare nei rapporti con i clienti, i giudici e gli altri avvocati” **2**. L’ “inosservanza delle regole deontologiche”, peraltro, “è sanzionata disciplinarmente” **3**.

Secondo queste definizioni, quindi, la deontologia richiama anzitutto *le condotte* dell’Avvocato, ma anche *le conseguenze disciplinari*, ovvero le sanzioni che possono essere irrogate a carico del Patrono stesso nel caso di violazione delle norme deontologiche. L’imposizione di queste sanzioni, d’altra parte, è giustificata dal fatto che l’infrazione non investe solo *l’individuo* autore del contegno deontologicamente censurabile, ma altresì *la categoria professionale* cui egli appartiene. Pertanto la deontologia sottolinea pure la funzione svolta dall’Avvocato anche in relazione al suo inquadramento professionale e sociale.

Ciò è vero *a maggior ragione per l’Avvocato canonista*, che opera nell’ordinamento della Chiesa quale Corpo di Cristo: invero “come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo” **4**. Il membro - il singolo Patrono -, cioè, è sempre in relazione al corpo - la sua categoria professionale e la Chiesa *in complexu* -. Come si vedrà nel prosieguo, infatti, l’Avvocato canonista, di norma, dev’essere cattolico, ossia un fedele di Cristo battezzato o accolto nella Chiesa cattolica **5**. E in quanto fedele è, *ex can.* 204, § 1, *c.i.c.*, costituito nel Popolo di Dio; reso partecipe nel modo suo proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo; e perciò chiamato ad attuare, secondo la propria condizione giuridica, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

Dunque, alla luce del testo paolino e della norma canonica appena menzionati, non è azzardato affermare che *l’Avvocato canonista è un cristiano che, mediante una competenza specialistica ed espletando una funzione particolare, collabora alla missione ecclesiale, declinandola - quale Difensore - nel campo della giustizia*.

**2. Il problema del corpus deontologico e delle fonti.** Fatte queste brevi premesse generali, va subito evidenziato che uno dei problemi della *deontologia dell’Avvocato canonista* è costituito certamente dal fatto che la stessa *non presenta le caratteristiche*

---

**2** Voce *Deontologia legale*, ne *L’Universale. La Grande Enciclopedia Tematica*, edizione speciale per *Il Giornale* in collaborazione con *le Garzantine*, Milano 2004, vol. XXV *Diritto I* (A-L), p. 451.

**3** Voce *Deontologia legale*, cit., p. 451.

**4** *1 Corinzi* 12, 12.

**5** Cf. *infra*, sub *I requisiti deontologici dell’Avvocato canonista*.

*del corpus*, ossia di una, almeno tendenziale, organicità, che invece possiede la deontologia dei Difensori attivi nella compagine statutale **6**.

Peraltro *la questione sistematica* delle regole deontologiche canoniche si fa viepiù avvertita, com'è dimostrato dalla circostanza che taluno si interroga sulla stessa opportunità di una specifica codificazione normativa in materia <sup>7</sup>.

Un'ulteriore precisazione si impone, tuttavia, riguardo alle *fonti deontologiche*: in questa sede prescindereò volutamente dalla Teologia morale nonché dalla Dottrina sociale della Chiesa come consacrate nei testi del Magistero, tra cui *in primis* il Catechismo della Chiesa cattolica e il Compendio della DSC dato dal Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace nel 2004. Va da sé, infatti, che esse costituiscano i riferimenti deontologici principali e inudibili dell'Avvocato canonista, *a fortiori* se, come accennato, cattolico.

Non considererò nemmeno contributi dottrinali pur eccellenti, tra cui anzitutto le celeberrime 12 Regole morali per l'Avvocato di Sant'Alfonso Maria de' Liguori (1696-1787). Apporto, questo, autorevolissimo non solo perché proviene da un uomo che ha esercitato pregevolmente la professione forense - conoscendola dall'interno -, santo e dottore della Chiesa, ma anche perché ancora attuale e quindi pienamente utilizzabile sul piano pratico.

Desidero invece cimentarmi in una seppur ridotta *reductio ad unum* delle *norme vigenti deontologicamente rilevanti, disseminate qui e là* nei testi di legge - essenzialmente nel Codice di diritto canonico del 1983 e nell'Istruzione processuale *Dignitas connubii*, emanata dal Pontificio Consiglio per i Testi legislativi il 25 Gennaio 2005 **8** -. Siffatta riduzione ad unità, come dicevo, è sicuramente limitata, soprattutto per la sinteticità del presente studio (non a caso intitolato in termini di *Notazioni*), e tuttavia dalle norme in esame si possono ricavare molteplici *prescrizioni deontologiche*, che alcune volte sono contenute nelle norme stesse *in nuce (implicitamente)*, mentre altre volte sono dettate dalle medesime disposizioni *in modo più esplicito*.

L'odierna riflessione vuole comunque concorrere a rispondere alla segnalata importanza della questione sistematica della deontologia forense canonica.

---

**6** In Italia cf. il *Codice deontologico forense*, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 Gennaio 2014.

**7** Cf. G. MIOLI, *Per un codice deontologico forense canonico: sono maturi i tempi ?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 23 (2010), pp. 32-68.

**8** La *Dignitas Connubii* è stata ampiamente diffusa sia nel testo ufficiale in Latino che in altre lingue, ma - com'è noto - non è stata oggetto di una promulgazione ufficiale.

**3. La distinzione tra Procuratore e Avvocato.** A questo punto, certamente propedeutica per il seguito del discorso è la norma dell'art. 104, § 2, *Dignitas connubii*, che dichiara come la “funzione del procuratore” sia “quella di rappresentare la parte, presentare al tribunale libelli e ricorsi, ricevere le notifiche e tenere al corrente la parte dello stato della causa; mentre ciò che concerne la difesa è sempre riservato all'avvocato”. Dunque, sebbene queste due funzioni ordinariamente siano in capo alla stessa persona fisica, cui la Parte conferisce appunto un *mandato di rappresentanza (procura) e patrocinio (avvocatura o difesa)*, è possibile che per contingenti ragioni logistiche Procuratore ed Avvocato siano, in concreto, soggetti differenti, a cui quindi siano dati distintamente i sopradetti mandati. Infatti, *ex art.* 103, § 1, *D.c.* le “parti possono costituire un procuratore distinto dall'avvocato”. Ciò è indirettamente confermato dal § 3° dell'art. 105, secondo cui per “particolari circostanze il presidente può ammettere come procuratore *ad casum* una persona non residente nel territorio del tribunale”.

Si deve però aggiungere che l'ordinamento canonico conosce una figura particolare, quella del c.d. *Patrono stabile* **9**, a cui potranno applicarsi le considerazioni deontologiche svolte più sotto, ma che, innegabilmente, *risponde in modo speciale al Tribunale*, dal quale è stipendiato (a differenza del Patrono ordinario, retribuito dalla Parte). Infatti, dell'assistenza del Patrono stabile il Tribunale deve rendere conto non solo dal punto di vista economico, ma altresì in ordine alla competenza del Patrono medesimo e all'efficacia della sua opera, fornendone dunque una certa garanzia oggettiva di probità professionale **10**. In altre parole, dunque, *il Tribunale* deve esercitare su questo Avvocato *una peculiare vigilanza*.

**4. L'importanza della funzione dell'Avvocato e del Procuratore.** Per capire appieno il peso della deontologia per l'Avvocato e per il Procuratore occorre adesso comprenderne la rilevanza della funzione; che - nel processo - si ricava segnatamente dal

---

**9** Le norme che disciplinano il Patrono stabile sono essenzialmente il can. 1490 *c.i.c.* e l'art. 113, §§ 3 e 4, *Dignitas connubii*.

In Italia, secondo l'art. 6, § 1, delle *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, promulgate con decreto del Presidente della C.E.I. il 30 Marzo 2001 (su cui v. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2001, n. 3, pp. 73-80), l' “organico del Tribunale regionale deve prevedere l'istituzione di almeno due patroni stabili ai sensi del can. 1490. Essi esercitano il compito sia di avvocato sia di procuratore”.

**10** Cf. C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell'Istituto *Martín de Azpilcueta* dell'Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1490, Roma 2004, p. 996.

can. 1481, § 1, *c.i.c.*, a mente del quale la Parte "può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore" oppure "agire e rispondere personalmente".

Esistono però dei casi concreti in cui il Giudice ritiene "necessaria l'assistenza di un procuratore o di un avvocato" (can. 1481, § 1). Solitamente ciò accade quando la Parte "incorre in una difesa insufficiente, per mancanza di cognizioni tecniche adeguate" **11**. Precisa, peraltro, l'art. 101, § 1, *D.c.* che, nei procedimenti di nullità matrimoniale, "salvo il diritto delle parti di difendersi personalmente, al tribunale è fatto obbligo di curare che entrambi i coniugi possano provvedere alla tutela dei loro diritti con l'aiuto di una persona competente, soprattutto nelle cause che presentano peculiari difficoltà", le quali potrebbero rendere ancora più complicata una difesa già non agevole.

Tuttavia, al di là di queste ipotesi, frutto di valutazioni fatte volta per volta, la legge canonica prevede come *obbligatoria la presenza del Difensore anzitutto nel giudizio penale*, in cui "l'accusato deve sempre avere un avvocato, che si sia egli stesso costituito o assegnato a lui dal giudice" (can. 1481, § 2).

Inoltre l'ordinamento ecclesiale impone al Giudice di nominare *ex officio* un Avvocato alla Parte che ne sia sprovvista *nel processo contenzioso*, qualora "si tratti di minori o di un giudizio vertente circa il bene pubblico ad eccezione delle cause matrimoniali" (§ 3).

*La rilevanza del Procuratore* in particolare si ricava, inoltre, *implicitamente* dal can. 1519, § 1, secondo cui, qualora cessi dal suo ufficio quello che è, a norma del can. 1481, §§ 1 e 3, necessario per la tutela dei diritti della Parte, l'istanza è nel frattempo sospesa e il Giudice, secondo il § 2, "può [...] costituire un procuratore alla lite se la parte abbia trascurato di farlo entro un breve termine di tempo stabilito dal giudice stesso" <sup>12</sup>.

Pertanto dal complesso di queste statuizioni si arguisce come la funzione del *Procuratore* e specialmente dell'*Avvocato* sia così notevole che la loro *presenza nel processo è quanto meno assai opportuna*, per non dire quasi sempre, almeno di fatto, indispensabile.

**5. I requisiti deontologici dell'Avvocato canonista.** Precisato che sottostanno ad una disciplina specifica gli Avvocati della Santa Sede e della Curia romana **13** nonché

---

**11** C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell'Istituto *Martín de Azpilcueta* dell'Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1481, Roma 2004, p. 991.

**12** Analogamente dispone l'art. 144 *Dignitas connubii*.

**13** Siffatta peculiare normativa è contenuta, essenzialmente, nella Costituzione apostolica *Pastor bonus* (28 Giugno 1988) di Giovanni Paolo II, artt. 183-185, su cui v. AAS 80 (1988), pp. 909-910; e nel *Motu*

quelli della Rota romana **14**, andando ora più al cuore del tema della deontologia forense canonica si devono analizzare le disposizioni sui c.d. *requisiti dell'Avvocato*, che forniscono, indirettamente, taluni argomenti deontologici.

Invero, se il can. 1483 prevede che “Procuratore ed avvocato devono essere [...] di buona fama” **15**, se ne ricava che si richiede loro di essere *persone moralmente degne* **16** all’atto dell’iscrizione nell’albo degli Avvocati abilitati al patrocinio canonico. Ma non solo. Infatti, anche in seguito, cioè nel corso dell’attività forense, essi sono chiamati a mantenere siffatta integrità morale.

Questa lettura, peraltro, è confermata dall’art. 111, § 2°, *D.c.*, che per i processi di nullità matrimoniale contempla, a carico di Avvocati e Procuratori “impari al loro ufficio” per perdita della buona fama, delle conseguenze disciplinari **17**.

Il possesso del menzionato requisito della buona fama è peraltro rafforzato da quanto statuisce successivamente lo stesso can. 1483, a mente del quale “l’avvocato deve [...] essere cattolico, a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti” **18**.

La *cattolicità del Patrono*, infatti, dovrebbe garantirne due condizioni: *in primis* il suo essere credente in Cristo e dunque orientato, anche sul piano comportamentale, dalla Scrittura e, in particolare, dal Vangelo; e *in secundis* il suo essere inserito nella Chiesa cattolica, del cui spirito dovrebbe essere portatore anche nell’esercizio della difesa. Non casualmente, dunque, ho parlato in apertura della configurabilità di un ver’e proprio *profilo ecclesiale del Difensore* **19**.

---

*proprio iusti iudicis* (28 Giugno 1988) dello stesso Pontefice, sul quale v. AAS 80 (1988), pp. 1258-1261.

**14** V. Giovanni Paolo II, *Norme del Tribunale della Rota romana* (7 Febbraio 1994), artt. 47-49, in AAS 86 (1994), pp. 522-523.

**15** In termini simili l’art. 105, § 1°, dell’Istruzione processuale *Dignitas connubii*.

**16** Nel can. 1483 sono contenute, tra le altre, “tutte le esigenze soggettive relative [...] alle qualità morali [...] che devono caratterizzare il procuratore e l’avvocato” (C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell’Istituto *Martín de Azpilcueta* dell’Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1483, Roma 2004, p. 992).

**17** Su cui v. *infra*, sub *Le sanzioni disciplinari*.

**18** Analogamente si esprime l’art. 105, § 1°, *D.c.*, che però si riferisce al Vescovo Moderatore, che viene in considerazione nel sistema italiano - costituito per la prima volta dal *Motu proprio* di Pio XI *Qua cura* (dell’8 Dicembre 1938; su cui v. AAS 30 (1938), pp. 410-413) - dei Tribunali regionali o interregionali (per il Triveneto) in materia di giudizi di invalidità nuziale.

**19** V. *supra*, sub *Nozione di deontologia e profilo ecclesiale dell’Avvocato canonista*.

La ricorrenza di entrambi i requisiti della buona fama e della cattolicità è pertanto necessaria, come anticipato, per l'*iscrizione in un albo* o elenco che - *ex art. 112, § 1, D.c.* e in ordine alle cause di nullità matrimoniale - il Vescovo Moderatore ha il compito di pubblicare e nel quale sono "iscritti gli avvocati ammessi davanti al suo tribunale nonché i procuratori che in esso sono soliti rappresentare le parti". Perciò, come si vedrà **20**, da questo albo Avvocati e Procuratori possono anche essere successivamente cancellati - *inter alia* - per la perdita della buona fama.

**6. Il rapporto con la Parte assistita, con i colleghi, con la giustizia e le sanzioni disciplinari.** Se si scandagliano ora le svariate norme che chiamano in causa l'Avvocato e il Procuratore sotto il profilo deontologico, si nota che essenzialmente esse concernono il rapporto che questi intrattengono con la Parte assistita o rappresentata, con i colleghi e con la giustizia nonché le sanzioni di ordine disciplinare, che possono essere applicate contro il Patrono e il Procuratore nel caso di violazioni più o meno gravi.

**7. Il rapporto con la Parte. 7.1. Il principio della fiducia.** Il *rapporto principale*, sotto l'aspetto sia logico che cronologico, che Avvocato e Procuratore hanno con i terzi è però, indubbiamente, quello *con la Parte*. Questo rapporto ha la sua scaturigine giuridica, *normalmente*, nell'incarico, o *mandato*, che una persona conferisce loro **21**.

Infatti, a tenore del can. 1484, § 1, *c.i.c.* e dell'art. 106, § 1, *D.c.*, Difensore e Procuratore, "prima di assumere l'incarico, devono depositare presso il tribunale un

---

**20** Cf. *sub Le sanzioni disciplinari*.

**21** A meno che vi sia un *atto di nomina ope iudicis*, come - per esempio e *nel processo penale* - quando l'imputato, citato dal Giudice e da questi invitato a farlo, non si costituisca un Avvocato nel termine giudizialmente stabilito (cf. can. 1723, § 1). Il Giudice in questa ipotesi, prima della contestazione della lite, nomina un Patrono, che permane nell'incarico fino all'eventuale costituzione ad opera dell'imputato di un Avvocato di fiducia (cf. can. 1723, § 2).

La *ratio* di queste disposizioni risiede, con tutta evidenza, nel "diritto naturale del *reus*" di "poter sempre contare sull'ausilio di un difensore" (F. LOZA, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell'Istituto *Martín de Azpilcueta* dell'Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1481, Roma 2004, p. 1144).

Un altro caso di *nomina d'ufficio* del Patrono, da parte *del Superiore* che lo ritenga necessario, è contemplato dal can. 1738 in tema di *ricorso contro i decreti amministrativi*. In tale eventualità il "diritto del ricorrente di intervenire assistito da un avvocato o da un procuratore (cfr. i cc. 1481 ss.) è segno del contraddittorio che caratterizza il procedimento" (E. LABANDEIRA, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell'Istituto *Martín de Azpilcueta* dell'Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1738, Roma 2004, p. 1154).

mandato autentico”, datogli da persone dotate di capacità processuale **22**. Inoltre il mandato al Procuratore dev’essere specifico, ossia *ad litem*, poiché non basta la c.d. procura generale, tanto è vero che il difetto di detta specificità determina, *ex can.* 1620, n. 6°, la nullità insanabile dell’eventuale sentenza **23**.

Senza questo mandato, perciò, non si può avere né una relazione tra Avvocato/Procuratore e difeso/rappresentato; né un valido ufficio difensivo/rappresentativo (che le regole dei citati can. 1484, § 1, *c.i.c.* e art. 106, § 1, *D.c.* chiamano “incarico”), svolto nell’ambito di una causa canonica. Ciò è avvalorato dalla circostanza che, persino nell’urgenza di impedire l’estinzione di un diritto, il Procuratore deve, *ad substantiam actus*, comunque esibire nei termini giudiziali il regolare mandato, conformemente al can. 1484, § 2, *c.i.c.* e all’art. 106, § 2, *D.c.* .

Avvocato e Procuratore, pertanto, sono chiamati a tutelare un diritto altrui, non proprio.

Coerentemente, il detto *mandato* è *sempre revocabile ex can.* 1486, § 1, *c.i.c.* ; ma - se il processo è già iniziato - non tramite mera notifica della Parte, bensì con una vera e propria intimazione **24**, perché Avvocato e Procuratore, una volta rimossi, “cessino di porre in essere per il futuro un qualche atto processuale” **25** *invito aut nesciente domino*. L’art. 108 *D.c.*, peraltro, dopo aver ribadito la revocabilità del mandato, precisa che rimane comunque “salvo l’obbligo di corrispondere” a Patroni e Procuratori “l’onorario dovuto per l’opera svolta”.

Dalla necessità del mandato e dalla sua revocabilità si desume, allora, che *il rapporto* che si instaura tra Avvocato/Procuratore e difeso/rappresentato *ha natura fiduciaria*: da un canto, infatti, il Difensore e il Procuratore accettano l’incarico da una persona che conoscono o che iniziano a conoscere; e, d’altro canto, l’assistito dà l’incarico al professionista di cui si fida. Questa relazione quindi è anche *intuitu personae*, poiché in essa si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali e professionali dei soggetti tra cui si svolge.

---

**22** Cf. L. CHIAPPETTA, *Sommario di Diritto Canonico e Concordatario*, commento al canone 1481, Roma 1995, p. 1053.

**23** Cf. L. CHIAPPETTA, *op. cit.*, commento al canone 1484, p. 1055.

**24** L’intimazione è decretata dal Giudice o dal Tribunale su richiesta della Parte (cf. C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell’Istituto *Martín de Azpilcueta* dell’Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1486, Roma 2004, p. 994).

**25** C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di diritto canonico, op. ult. cit.*, p. 994.

Da quanto tratteggiato comincia ad emergere, dunque, il *principio deontologico fondamentale*, quello *della fiducia*; fondamentale perché, appunto, si pone alla base - quasi *fons fontium* - degli altri principi deontologici che enucleerò *infra*.

Orbene, questo principio è riconosciuto e, nel contempo, esplicitato nel can. 1482, § 1, *c.i.c.* nonché nell'art. 103, § 2, Istruzione *Dignitas connubii*, per i quali ci si può costituire “un solo procuratore” e “a questi non è consentito di farsi sostituire da un altro, a meno che non gliene sia stata data espressamente facoltà”. Tale norma, invero, ha senso solo se si muove dall'evidenziato fondamento fiduciario della relazione Procuratore-rappresentato, nella quale il primo è come l'*alter ego* del secondo **26**. Perciò quest'ultimo intende *farsi rappresentare esclusivamente dalla persona di cui si fida* e nella quale ripone il suo affidamento pure nel caso in cui gli dia la facoltà della *sostituzione*. Infatti, anche in quest'ipotesi, sarà il Procuratore a farsi, responsabilmente, sostituire da persona da lui ritenuta adatta alla sostituzione.

Ancora il principio della fiducia ispira la norma *ex can.* 1485: ove “non abbia avuto un mandato speciale, il procuratore non può validamente rinunciare all'azione, all'istanza o agli atti giudiziali, né può fare transazioni, patti, compromessi arbitrari ed in genere quelle cose per le quali il diritto richiede un mandato speciale” <sup>27</sup>. Questa prescrizione giuridica si fonda, invero, sul fatto che il Procuratore “ha un mandato di rappresentanza alla lite, sicché può porre in essere atti processuali di parte che [...] portino alla sentenza” **28**, e non già atti dispositivi che, invece, operino “contro l'interesse giuridico che la parte stessa ha stimato costituire causa adeguata per la concessione del mandato” **29**.

Sempre dettata dal principio in discorso, nella stessa direzione opera, più in particolare, la regola di cui al can. 1524, § 1, per cui l'Attore può sempre *rinunciare all'istanza* e, come la Parte convenuta, ad alcuni o a tutti gli atti del processo. Tuttavia, secondo il § 3, siffatta rinuncia può essere validamente fatta dal Procuratore della Parte solo se munito, appunto, di *mandato speciale* **30**.

---

**26** Cf. L. CHIAPPETTA, *Sommario di Diritto Canonico e Concordatario*, commento al canone 1482, Roma 1995, p. 1054.

**27** Similmente l'art. 107, § 1, *D.c.*, che non contempla, a differenza del Codice, “transazioni, patti, compromessi arbitrari”, perchè non si addicono all'oggetto del giudizio di nullità matrimoniale, per il quale l'Istruzione processuale *de qua* è stata emanata.

**28** C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell'Istituto *Martín de Azpilcueta* dell'Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1485, Roma 2004, p. 994.

**29** C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di diritto canonico*, *op. ult. cit.*, p. 994.

**30** Analogamente prescrive l'art. 150, §§ 1-2, *Dignitas connubii*.

Ora, la ragione profonda delle viste conseguenze giuridico-processuali, cioè dell'invalidità degli atti realizzati, risiede proprio nella circostanza che tali atti, avendo delle specifiche ripercussioni nella sfera del rappresentato, possono essere realizzati solo su suo mandato (speciale, ossia *ad actum* o *ad acta*).

Perciò il *Procuratore* che ponga in essere gli atti *de quibus senza siffatto mandato* previo del rappresentato di certo *tradisce la fiducia* dello stesso, a maggior ragione se con questi atti gli arreca - *ex can. 128 c.i.c. et art. 111, § 3°, D.c.* - un danno, che dà adito, in favore del rappresentato, ad azione di risarcimento per il pregiudizio subito.

La configurabilità, nell'ordinamento canonico-deontologico, del principio della fiducia si argomenta, *ad abundantiam* e implicitamente, dai c.d. *atti personalissimi delle Parti*, ovvero da quegli atti che solo loro, e senza interposizione di altri, possono realizzare. Invero, nonostante che le Parti ripongano la loro fiducia in un terzo - il *Procuratore* o il *Patrono* -, cui hanno conferito un mandato, alcuni atti - previsti dalla legge o richiesti dal Giudice - *non sono delegabili* ad alcuno. "Benché", infatti, "l'attore o la parte convenuta si siano costituiti un procuratore o un avvocato, devono tuttavia sempre presenziare personalmente in giudizio secondo il disposto del diritto o del giudice" (can. 1477) **31**.

**7.2. Il principio della correttezza.** Posto il principio fondamentale, appena visto, della fiducia, il rapporto che l'Avvocato e il *Procuratore* intrattengono con la Parte non può che essere improntato, anzitutto, alla *correttezza*. Il principio della correttezza ha quindi *portata generale* in quanto involge non solo gli atti di specie giuridica che i detti soggetti realizzano nell'interesse della Parte, bensì qualsivoglia atto che, più ampiamente, si riferisca alla relazione professionale con l'assistito/rappresentato.

Segnatamente il principio della correttezza si desume piuttosto agevolmente dal can. 128 *c.i.c.* - riprodotto integralmente nell'art. 111, § 3°, *Dignitas connubii* -, il quale stabilisce che chiunque "illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato". Da tale disposizione si arguisce, dunque, la generalità del principio,

Il *mandato* contemplato dai menzionati cann. 1485 e 1524, § 3, si dice *integrativo* perché completa - o *ab origine* o in un momento successivo - il *mandato principale* (cf. L. CHIAPPETTA, *Sommario di Diritto Canonico e Concordatario*, commento al canone 1485, Roma 1995, p. 1056).

**31** L'art. 96 *Dignitas connubii*, da una parte, conferma questa disposizione del Codice e, dall'altra, cita solo "il coniuge" limitandosi, secondo le proprie finalità, al processo di nullità matrimoniale, in cui la Parte è per antonomasia appunto uno dei coniugi (a meno che la norma specifica riguardi anche la Parte pubblica, ovvero il Difensore del vincolo e il Promotore di giustizia).

perché, come visto, non si applica solo agli *atti giuridici* di Patrono e Procuratore, ma a *tutti i loro atti* che abbiano un qualche rilievo nel rapporto con la Parte. Pertanto, *nella gerarchia dei principi canonici deontologici*, il principio *de quo* si colloca *immediatamente dopo quello fondamentale della fiducia*.

Più in particolare e con riguardo al momento della *genesì del rapporto con la Parte*, ex can. 1488, § 1, a Difensori e Procuratori è vietato, anzitutto, “trarre dalla propria parte la lite con denaro” (*emere litem*, secondo il testo ufficiale), ossia comprare la causa dall’assistito versandogli, o promettendo di versargli, una somma per subentrargli nei diritti all’esito della causa stessa **32**. Si tratta del *divieto del c.d. patto di riscatto* (o acquisto della lite) e del *patto di quota-litis* (o di partecipazione ai benefici della conclusione della causa), che costituiscono convenzioni da tempo riprovate nella prassi forense perché, tra l’altro, ledono il prestigio della professione **33**.

Le condotte previste dall’esposto can. 1488, § 1, dallo luogo ad *imparità all’ufficio per abusi* (art. 111, § 2°, D.c.) e sono sanzionabili nei termini stabiliti dallo stesso canone, sui quali vedasi *infra*, sub *Le sanzioni disciplinari*.

Sempre secondo il can. 1488, § 1, ad Avvocati e Procuratori è inoltre proibito “pattuire per sé un emolumento esagerato o pretendendo una parte della cosa che è oggetto della lite. Se lo facessero, il patto sarebbe nullo” **34**.

A questo proposito va detto, *in primis*, che è *formalmente spropositato il compenso che superi* quanto previsto da *apposite tabelle*. In generale, ai sensi del can. 1649, § 1, n. 2°, è il Vescovo che dirige il Tribunale a dover stabilire regole per la propria Diocesi o Regione, *inter alia*, sugli onorari dovuti a Procuratori e Avvocati. Riguardo, poi, alle *particolari cause di nullità matrimoniale*, ex art. 303, § 1, n. 2°, D.c. sono il “Vescovo diocesano quanto al tribunale diocesano” e più Vescovi diocesani “o il Vescovo da costoro designato quanto al tribunale interdiocesano” a dare disposizioni normative, tra l’altro, “sugli onorari ai procuratori, agli avvocati”.

---

**32** Cf. C. GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, Città del Vaticano 2001, p. 59.

**33** Cf. C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell’Istituto *Martín de Azpilcueta* dell’Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1488, Roma 2004, p. 995.

**34** L’art. 110, n. 2°, D.c., coerentemente con la materia disciplinata, non contempla il segmento del riprodotto can. 1488, § 1, che concerne la pretesa della “cosa che è oggetto della lite”. Infatti, secondo l’Istruzione, l’oggetto della causa è soltanto il matrimonio, da accertare eventualmente come nullo. E’ per questo che la *Dignitas connubii* si limita a vietare a Difensori e Procuratori di pattuire un onorario immodico, stabilendo comunque la nullità dell’eventuale accordo in questo senso.

Limitatamente ai detti procedimenti di invalidità nuziale, *in Italia*, secondo l'art. 57, § 1°, lett. c) del Decreto generale della C.E.I. del 5 Novembre 1990 **35**, è la Conferenza episcopale - sentiti i Moderatori dei Tribunali ecclesiastici regionali - ad adottare tali disposizioni indicando la *misura minima e massima degli onorari* degli Avvocati.

Perciò Patroni e Procuratori che violino quanto stabilito dal riportato can. 1488, § 1, risultano *impari all'ufficio per abusi* (art. 111, § 2°, *D.c.*) e possono essere puniti, secondo lo stesso canone, nei modi che si vedranno *infra, sub Le sanzioni disciplinari*.

Tutto ciò, come detto, in ordine alla *nascita del rapporto* tra Avvocato/Procuratore e difeso/rappresentato. Quanto, invece, allo *svolgimento del rapporto* stesso, il can. 1489 prevede l'ipotesi di Avvocati e Procuratori che "a causa di doni, promesse o per qualsiasi altra ragione abbiano tradito il loro ufficio". Analogamente l'art. 110, n. 3°, *D.c.*, che si esprime nei termini di una proibizione, statuisce che agli "avvocati e ai procuratori è fatto divieto [...] di venir meno al proprio ufficio a causa di doni, promesse o per qualunque altro motivo". Avvocati e Procuratori, cioè, non possono agire scorrettamente né a causa di *corruzione* - tramite la ricezione immediata di beni o servizi (doni) o l'impegno di terzi a dar loro beni o servizi (promesse) -; né a causa di altre situazioni concrete che il legislatore non esclude *a priori*, ricorrendo a una clausola aperta.

Pertanto la *regula canonis* 1489, eloquentemente, parla di *tradimento dell'ufficio* non solo perché i comportamenti ivi contemplati sono antidoverosi (in Latino "*officium*", secondo il testo ufficiale della norma menzionata, è proprio il dovere), ma anche perché il compito che l'Avvocato e il Procuratore assolvono è impegnativo non esclusivamente nei confronti della Parte, ma altresì, come si vedrà, rispetto alla giustizia <sup>36</sup>. Può, infatti, ben accadere che la Parte non si accorga di siffatto tradimento e perciò non sia consapevole della lesione del rapporto fiduciario sotto il profilo della correttezza, ma in ogni caso questo tradimento distorce obbiettivamente il processo di accertamento della verità e di attuazione della giustizia canonica.

Sulle implicazioni di questa mancanza deontologica vedasi oltre, *sub Le sanzioni disciplinari*.

Va infine segnalata un'ipotesi *sui generis*, che ricorre allorquando, *ex art. 102 D.c.*, i coniugi si costituiscono *un Procuratore o un Avvocato comune*, a condizione, ovviamente, che le rispettive posizioni giuridico-processuali siano compatibili: "entrambi i coniugi" infatti "chiedono che il loro matrimonio sia dichiarato nullo", stabilisce la norma. Qui il

---

**35** Su cui v. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1990, n. 10, p. 277.

**36** *Infra, sub Il rapporto con la giustizia*.

dovere di correttezza del Procuratore e dell'Avvocato è aggravato dalla circostanza che *assistere una Parte non deve ledere l'altra*. Si viene così a determinare un delicato equilibrio nel Difensore/Procuratore che rischia sempre di inclinarsi.

Per questa ragione, a mio avviso, sebbene in astratto la difesa o la rappresentanza comune sia, come riferito, formalmente ammissibile, nella sostanza il professionista deve soppesare molto attentamente la possibilità di tutelare entrambe le Parti o, piuttosto, l'opportunità di dedicarsi *toto corde* ad una soltanto.

**7.3. Il principio della diligenza.** Strettamente connesso a quello della correttezza è senza dubbio un altro principio deontologico cardinale, quello della diligenza. In forza di esso infatti l'Avvocato è tenuto, nei confronti della Parte, ad *ogni solerzia e sollecitudine*, che eviti trascuratezza, che sarebbe invece sintomo di negligenza.

Che il principio della diligenza sia configurabile anche nell'ordinamento della Chiesa si argomenta, *ex adverso*, dall'art. 111, § 2, *Dignitas connubii*, che tratta degli Avvocati e Procuratori "impari al loro ufficio" appunto per negligenza e imperizia.

Invero l'art. 104, § 1, della *Dignitas connubii* sancisce che l' "avvocato e il procuratore in forza del loro incarico sono tenuti a tutelare i diritti della parte". Ne consegue che il Patrono e il Procuratore devono usare la *diligenza richiesta dalla natura dell'attività da loro esercitata*; diligenza che include la perizia, costituita sia dalla preparazione e attenzione media del professionista valutate secondo i parametri della professione stessa, sia dal rispetto delle regole tecniche da applicare al caso di specie **37**.

Il principio della diligenza si arguisce altresì dall'art. 307 *D.c.*, quantunque in concreto la disposizione si riferisca all'Avvocato d'ufficio, nominato dal Vicario giudiziale su richiesta del Presidente del Collegio secondo il § 1. Se l'Avvocato, infatti, "non adempie il suo incarico con la debita diligenza, il presidente ne solleciti l'adempimento" (§ 3).

La particolarità della posizione del Patrono d'ufficio è tale che la sua diligenza è dovuta non solo alla Parte assistita, *a fortiori* perché povera o non sufficientemente abbiente, ma anche al Tribunale. L'argomento si ricava dall'art. 307, § 2, *D.c.*, secondo il quale l' "avvocato designato *ex officio* non può rifiutare l'incarico se non per un motivo approvato dal presidente". L'argomento è peraltro rafforzato dal secondo segmento del § 3, che prevede che il Preside possa intervenire "sia d'ufficio che su istanza della parte o

---

**37** Cf. B. SERRA, *In tema di responsabilità professionale dell'avvocato rotale. Profili giurisdizionali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 35/2012 (19 Novembre 2012) p. 8.

del difensore del vincolo, nonché, se è intervenuto nel giudizio, del promotore di giustizia”. Dalla natura pubblica del Difensore del vincolo e del Promotore di giustizia si desume perciò, a mio giudizio, che la diligenza dell’Avvocato sia dovuta anche al Tribunale e per un *interesse pubblico* della Chiesa.

Ma, nonostante l’evidenziata speciale posizione del Patrono d’ufficio, il principio della diligenza mi sembra estensibile ad ogni Avvocato, *ex officio* o di fiducia che sia.

Un primo corollario del principio della diligenza si rinviene nell’art. 110, n. 1°, *D.c.*, che vieta ad Avvocati e Procuratori - nelle cause di nullità matrimoniale - “di rinunciare al mandato senza giusto motivo durante la pendenza della causa”, perché - iniziato il processo **38** - rimettere il mandato *sic et simpliciter* produce l’*abbandono della difesa* e della rappresentanza della Parte, che peraltro può arrecarle un danno *ex can. 128 c.i.c. et art. 111, § 3, D.c.* .

Atteso, però, che la norma *de qua* contiene un divieto, ma non l’annessa sanzione, si deve stabilire quale essa sia. Ora, a mio avviso va escluso che la rinuncia in discorso sia configurabile quale imparità all’ufficio *ex art. 111, § 2°, D.c.* : questa, infatti, postula che Avvocati e Procuratori non siano, appunto, all’altezza della loro funzione in quanto hanno posto in essere atti commissivi od omissivi - di difesa o di rappresentanza della Parte - con negligenza o imperizia, *permanendo però nell’incarico*. La rinuncia al mandato senza giusto motivo sembra dunque integrare gli estremi del *tradimento dell’ufficio ex can. 1489 c.i.c.* per una ragione diversa dalla corruzione **39**. Se si analizza, infatti, la rinuncia in discorso si nota come essa si espliciti nello spogliarsi - ad opera del Patrono e del Procuratore - illegittimamente dell’incarico ricevuto.

La pena da applicare pertanto sarà quella di cui al canone ultimamente citato e che tratterò *sub Le sanzioni disciplinari*.

Una seconda implicazione del principio in oggetto è rappresentata dal *dovere di informare la Parte*: quella che, infatti e per esempio, “ha un procuratore deve essere informata attraverso quest’ultimo delle citazioni e delle notifiche” (art. 131, § 2, *Dignitas connubii*). Questo obbligo informativo si deduce, implicitamente, anche dall’art. 134, § 1, che impone al Tribunale di notificare “tutti gli atti che per legge debbono essere

---

**38** Il processo, secondo il can. 1512, n. 5°, *c.i.c.* si apre con la citazione legittimamente notificata o con la comparizione delle Parti davanti al Giudice per celebrare la causa, mentre *ex can. 1517*, in una sua istanza, si chiude con la sentenza definitiva o negli altri modi previsti dalla legge.

**39** Realizzata, come visto *sub Il principio della correttezza*, mediante i doni o le promesse di cui si occupa il segmento iniziale del medesimo can. 1489.

notificati” alle “parti che stanno in giudizio personalmente o tramite un procuratore”. Va da sé, infatti, che il Procuratore destinatario, in nome e per conto della Parte, di siffatte notificazioni ha il dovere di comunicarle alla Parte in quanto soggetto direttamente interessato.

Perciò il Procuratore che, ricevuti degli atti, come citazioni e notifiche attinenti alla Parte, non la informi debitamente e tempestivamente, commette una grave mancanza sul piano deontologico, specialmente se con questa omissione provoca una lesione alla Parte stessa *ex can. 128 c.i.c. et art. 111, § 3, D.c.* .

Tale contegno, dunque, in quanto sintomatico di negligenza, secondo me rientra nell’ambito dell’*imparità all’ufficio ex art. 111, § 2, D.c.*, con la relativa conseguenza, sulla quale vedasi *sub Le sanzioni disciplinari*.

Una terza applicazione del principio della diligenza, poi, è indirettamente contenuta nel *can. 1678, § 1, c.i.c.*, a mente del quale “i patroni delle parti [...] hanno diritto: di essere presenti all’esame delle parti, dei testimoni e dei periti”, a meno che il Giudice, motivatamente ed *ex can. 1559*, decreti di procedere in segreto (n. 1°). I Difensori hanno altresì diritto “di prendere visione degli atti giudiziari, benché non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti” (n. 2°) **40**.

Alla facoltà di esaminare i documenti depositati in cancelleria si riferiscono anche il *can. 1544 c.i.c.* e l’*art. 190 D.c.*, che, oltre alla Parte avversa, cui si limita il canone citato, menziona il Difensore del vincolo e gli Avvocati.

Orbene, le norme ultimamente riportate prevedono degli *atti* dell’Avvocato che sono *tra i più sostanziali nell’opera di difesa della Parte: l’assistenza agli interrogatori*, in cui tra l’altro il Patrono ha diritto di proporre domande, e la *consultazione del fascicolo* della causa, perchè tra l’altro possa presentare ulteriori atti di propria iniziativa o replicare agli atti depositati dalla controparte e dalle Parti pubbliche (Difensore del vincolo e Promotore di giustizia). Se però - come detto - la realizzazione di *tali atti è diritto dei Patroni*, è altresì vero che - rispetto al mandato ricevuto dalla Parte - essi sono *doverosi*, nel senso che per non compierli, soprattutto se sistematicamente, l’Avvocato deve avere un giustificato motivo.

Pertanto *il Difensore che, senza questo motivo, ometta di presenziare ai vari esami giudiziari e di seguire il dinamismo del processo anche compulsando periodicamente il fascicolo in cancelleria è deontologicamente responsabile per negligenza (rectius: per*

---

**40** Analogamente l’*art. 159, § 1, D.c.* .

imperizia), a maggior ragione se finisce col cagionare un danno al proprio assistito secondo il can. 128 *c.i.c.* e l'art. 111, § 3, *D.c.* .

Queste condotte, quindi, a mio avviso costituiscono forme di *imparità all'ufficio* per imperizia (art. 111, § 2, *D.c.*), sulle cui conseguenze si dirà *sub Le sanzioni disciplinari*.

L'*ordo iuris Ecclesiae* contempla inoltre delle *applicazioni del principio della diligenza in situazioni processuali specifiche*: ne sono esempi, a mio avviso, le previsioni del can. 1552, § 2, *c.i.c.*, dell'art. 245, § 1, *D.c.*, nonché dei cann. 1486, § 2°, e 1521 *c.i.c.* .

Per la prima norma, l'Avvocato che non presenti, entro il termine stabilito dal Giudice, i punti degli argomenti sui quali si chiede l'*interrogatorio* provoca l'*abbandono della richiesta*. In materia l'art. 164 *D.c.* precisa che l'interrogatorio può riguardare sia le Parti che i testi che i periti.

Si deve comunque sottolineare che, sotto il profilo deontologico, è rilevante non la scelta consapevole dell'Avvocato che l'adotti per una precisa strategia difensiva volta a rinunciare alla richiesta di interrogatorio, bensì la *condotta negligente* dello stesso Patrono, che ometta di produrre i punti degli argomenti pertinenti all'esame giudiziale, determinando la conseguenza della rinuncia prevista *ex lege*.

Questo comportamento, perciò, secondo me concreta un caso di *imparità all'ufficio* per negligenza (art. 111, § 2°, *D.c.*), sulle cui implicazioni si dirà *sub Le sanzioni disciplinari*.

Per l'art. 245, § 1, *D.c.*, poi, se “gli avvocati trascurano di esibire in tempo utile le difese, le parti ne debbono essere informate e invitate a provvedere personalmente entro il termine stabilito dal giudice, o per mezzo di un nuovo avvocato legittimamente costituito”. Se dunque le memorie conclusionali possono essere presentate o dalle Parti personalmente o da un nuovo Avvocato, evidentemente *il Difensore che non produca tempestivamente le defensiones* stesse è considerato, *ex iure, negligente* e potrebbe essere non più meritevole della fiducia della Parte **41**, venendo sostituito da un altro Patrono.

Questo contegno, quindi, a mio giudizio costituisce un'altra ipotesi di *imparità all'ufficio* (art. 111, § 2°, *D.c.*), sulle cui conseguenze si veda *sub Le sanzioni disciplinari*.

La terza disposizione che, implicitamente, richiama il principio della diligenza è posta nel can. 1486, § 2, per il quale, emanata “la sentenza definitiva, il diritto e il dovere

---

**41** Su cui v. *supra*, *sub Il principio della fiducia*.

di appellare, se il mandante non si opponga, resta al procuratore”, come conferma esattamente l’art. 107, § 2, D.c. . *L’appello*, invero, non è solo un diritto - a meno che vi sia opposizione da parte di chi abbia conferito il mandato -, ma *anche un dovere*. Se, quindi, vi sono le condizioni giuridiche per interporre l’appello, tra cui l’interesse ad impugnare, e *il Procuratore non lo presenta*, o non lo presenta nei termini, incorre sicuramente in una responsabilità deontologica, a maggior ragione se cagiona un danno al rappresentato *ex can. 128 c.i.c. et art. 111, § 3°, D.c. .*

Questo modo di operare, pertanto, a mio avviso rappresenta un ulteriore caso di *imparità all’ufficio* giusta l’art. 111, § 2°, D.c., sulle cui implicazioni si dirà *sub Le sanzioni disciplinari*.

L’ultima norma ispirata al principio in esame in una precisa ipotesi del processo è, come anticipato, il can. 1521, per il quale la “perenzione ha effetto per il diritto stesso e contro tutti [...] e deve anche essere dichiarata d’ufficio, salvo il diritto di chiedere indennità contro i [...] procuratori, i quali non abbiano dimostrato di non averne colpa” **42**. L’assenza di colpa è data, secondo questa regola, dall’adozione, appunto, della *diligenza professionale*, la quale esclude che la *perenzione* dia luogo a *responsabilità deontologica* del Procuratore per negligenza (meglio: imperizia), eventualmente aggravata dalla causazione di un danno al rappresentato secondo i parametri del can. 128 c.i.c. e dell’art. 111, § 3°, D.c. . Norme queste ultime, secondo me richiamate, nel canone in discorso, dal termine “indennità”.

Siffatto comportamento, dunque, mi sembra un’altra ipotesi di *imparità all’ufficio* a tenore dell’art. 111, § 2°, D.c., sulle cui ricadute si dirà *sub Le sanzioni disciplinari*.

Una considerazione merita, a questo punto, la *collaborazione* cui l’Avvocato è chiamato *per la ricerca della verità* - cooperazione che spesso viene concretamente evocata nelle cause canoniche, segnatamente dal Giudice -. Tale collaborazione, tuttavia, non può essere affatto intesa come collaborazionismo, in quanto la corresponsabilità degli Avvocati e delle Parti “si attua anche attraverso la legittima rivendicazione dei propri diritti” **43**. Perciò “l’integrazione di tutti in quell’unità di azione”, che è il processo, “non è pensabile senza il rispetto del proprio ruolo” **44**, da onorare, come detto, anche attraverso la diligenza professionale dovuta alla Parte.

---

**42** Rispetto alla prima parte della norma analogamente dispone l’art. 147 D.c. .

**43** M.J. ARROBA CONDE, *Principi di deontologia forense canonica*, in AA.VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2006, p. 140.

**44** M.J. ARROBA CONDE, *Principi di deontologia...*, *op. cit.*, p. 140.

Pertanto non ogni contrapposizione è configurabile come difetto di questa cooperazione e quindi come *ostruzionismo processuale*, secondo un'opinione invero abusata in ambito giuridico-ecclesiale. Costituisce, invece, ostruzionismo solo quel comportamento del Patrono che, anziché attingere al merito sostanziale e procedurale della controversia, sarà posto in essere - in modo gratuito e strumentale - esclusivamente in funzione del rinvio *sine die* della sentenza, cui la controparte, avendola richiesta, ha diritto **45**.

#### 7.4. Il segreto professionale.

*Peculiare specificazione del principio della diligenza* può essere considerato allora, per l'Avvocato e il Procuratore, il *dovere di riservatezza* rispetto a quanto essi vengono a conoscere attraverso il loro ministero. Questo obbligo è sancito espressamente dall'art. 104, § 1, della *Dignitas connubii*, a mente del quale Patroni e Procuratori "in forza del loro incarico sono tenuti a [...] osservare il segreto d'ufficio".

Segnatamente, per quanto attiene alle *udienze*, *ex can. 1470, §1, c.i.c.* a meno "che la legge particolare non disponga altrimenti, durante lo svolgimento delle cause davanti al tribunale siano ammesse in aula soltanto quelle persone che la legge o il giudice abbiano stabilito essere necessarie per il compimento del processo". Orbene, tra queste persone gli Avvocati sono soggetti ammessi in aula perchè aventi un titolo particolare per entrarvi; titolo consistente nella funzione da questi svolta in base al mandato della Parte. Tale ammissione, come visto, può essere o *ope legis* o *ope iudicis*, tanto è vero che il can. 1559, a proposito dell'esame dei testi nel processo contenzioso ordinario, prevede, da parte del Giudice, l'ammissione eccezionale delle Parti o l'esclusione altrettanto eccezionale degli Avvocati e Procuratori "per circostanze di cose e di persone" per cui il Giudice stesso "abbia ritenuto doversi procedere in segreto". Nel processo contenzioso orale **46**, invece, *ex can. 1663, § 2*, sia la Parte che il suo Avvocato "possono assistere all'escussione delle altre parti, dei testimoni e dei periti". Comunque in tutti i casi in cui gli Avvocati siano ammessi in aula sono tenuti al segreto circa quanto accaduto in udienza.

*Una declinazione particolare di questo obbligo di riserbo* è prevista dal can. 1455, § 3, *c.i.c.* per il quale "ogni qual volta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione

---

**45** V. anche più avanti, *sub Il rapporto con la giustizia*.

**46** Questo processo è molto più agile rispetto a quello ordinario, ossia scritto. Con esso, *ex can. 1656, § 1*, "possono essere trattate tutte le cause che il diritto non escluda", salvo che una Parte "chieda il processo contenzioso ordinario".

a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto”, tra gli altri, gli Avvocati e i Procuratori. L’art. 73, § 3, *D.c.* precisa che, nelle cause di nullità matrimoniale, se non il *giuramento* (ad esempio perché il soggetto non è credente), si adottino almeno una *promessa*. L’importanza di queste disposizioni sul segreto è particolarmente evidente nei processi matrimoniali, poiché frequentemente in essi si affrontano aspetti intimi e riservati **47**. Peraltro, con la divulgazione di atti e prove si può generare un pericolo di collusione, ossia di favorire la controparte, o di subornazione, ossia di dichiarazioni non vere a causa di ricompense attuali o promesse **48**.

Ipotesi ulteriore di riserbo professionale è quella *ex can.* 1548, § 2, n. 1°, per cui *Avvocati e Procuratori citati come testimoni* “sono liberati dal dovere di rispondere” in quanto tenuti al segreto d’ufficio, “anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda le questioni soggette a questo segreto” **49**. La norma *de qua* contiene un’eccezione all’obbligo giuridico generale di testimoniare, che incombe su chiunque conosca fatti e circostanze utili all’accertamento processuale della verità **50**. Pertanto Patroni e Procuratori che rispondano su argomenti coperti dal segreto violano il dovere deontologico di riserbo nei confronti della Parte e sono sanzionabili disciplinarmente, a maggior ragione se con questa condotta procurano una lesione alla Parte stessa *ex can.* 128 *c.i.c. et art.* 111, § 3°, *D.c.* .

Perciò, data l’entità del fatto appena considerato, nella specie non è configurabile, a mio giudizio, una mera imparità *ex art.* 111, § 2, *D.c.*, bensì un ver’è proprio *tradimento dell’ufficio ex can.* 1489 *c.i.c.*, sulle cui implicazioni vedasi *sub Le sanzioni disciplinari*.

Questo caso va, comunque, distinto dall’*incapacità a testimoniare*, prevista dal can. 1550, § 1, n. 1°, *c.i.c.* e, per i procedimenti di invalidità nuziale, dall’art. 196, § 2, n. 1°, *D.c.*, per cui l’Avvocato che assista o abbia assistito la Parte nella causa in corso non può essere, *radicitus*, nemmeno citato a comparire davanti al Giudice per essere da lui esaminato. Il Patrono, infatti, avendo un particolare interesse nella causa, difficilmente potrebbe rendere la sua deposizione con piena oggettività **51**. Quanto detto è

---

**47** Cf. L. DEL AMO, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell’Istituto *Martín de Azpilcueta* dell’Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1455, Roma 2004, p. 974.

**48** Cf. ancora L. DEL AMO, in *Codice di diritto canonico, op. ult. cit.*, p. 974.

**49** Similmente l’art. 194, § 2, n. 2°, *D.c.* .

**50** Cf. P. MONETA, *I testimoni*, ne *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”*, Parte III, Città del Vaticano 2008, pp. 373-374.

**51** Cf. L. CHIAPPETTA, *Sommario di Diritto Canonico e Concordatario*, commento al canone 1550, Roma

corroborato, per i giudizi di nullità matrimoniale, dall'ultimo segmento dell'art. 196, § 2, n. 1°, a mente del quale "bisogna evitare che assumano nella causa", tra gli altri, gli "uffici" di Avvocato e Procuratore "coloro i quali con la loro deposizione possono giovare in qualche modo all'accertamento della verità". Devono, tuttavia, essere ritenuti capaci di testimoniare Avvocati e Procuratori che si siano "limitati a dare consigli alle parti prima d'introdurre la causa" **52**.

**7.5. La difesa *pro bono* dei non abbienti.** Peraltro un obbligo deontologico particolare grava sull'Avvocato canonista. Infatti secondo l'art. 112, § 2, dell'Istruzione *Dignitas connubii* gli "avvocati iscritti nell'albo sono tenuti, per incarico del Vicario giudiziale, a prestare il gratuito patrocinio a coloro cui il tribunale abbia concesso questo beneficio".

La norma, com'è chiaro, tratta il tema dell'assistenza tecnico-giuridica, nei processi di nullità matrimoniale, nei confronti delle persone non abbienti o prive di sufficienti mezzi di sostentamento. Questa previsione è del tutto coerente logicamente con le ispirazioni di fondo dell'*ordo iuris Ecclesiae*, tra i cui fini v'è senz'altro quello della *carità*. La Chiesa, invero, anche attraverso il suo ordinamento (diritto), è chiamata ad essere segno (immagine) e strumento (mezzo) della carità di Dio: ad essere, insomma, di questa carità la continua realizzazione storica **53**.

In particolare il can. 222 *c.i.c.*, § 2°, stabilisce che *ciascun fedele di Cristo debba promuovere la giustizia sociale e soccorrere i poveri*. Tra gli obiettivi tipici della Chiesa stessa, *ex can. 1254, § 2°*, spicca invero la carità, segnatamente nei confronti delle persone prive di mezzi economici. La *carità*, pertanto, si configura come *fine generale dell'ordinamento della Chiesa* perché, tra l'altro, tutti i fedeli sono caldamente invitati alla sua pratica. Non pare dunque una nota stonata, in questo contesto, la vista regola dell'art. 112, § 2, *D.c.*, per la quale i Patroni dell'albo del Tribunale, *a fortiori* se cattolici **54**, sono vincolati ad impegnarsi gratuitamente (*pro bono*) nella difesa delle persone povere.

---

1995, p. 1090.

**52** L. DEL AMO, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell'Istituto *Martín de Azpilcueta* dell'Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1550, Roma 2004, p. 1036.

**53** Cf. G. PASINI, *Presentazione* del volume di B. Roma, *La carità, anima del diritto nella Chiesa: uno strumento per la sua realizzazione: la Caritas*, Pontificia Università Lateranense, Roma 1991, p. 6.

**54** Cf. *supra*, sub *Nozione di deontologia e profilo ecclesiale dell'Avvocato canonista*; e *I requisiti deontologici dell'Avvocato canonista*.

Nei giudizi di nullità matrimoniale il procedimento dell'incarico ad uno specifico Avvocato è contemplato dall'art. 307, § 1, *D.c.* **55**. Ma qui mi preme piuttosto evidenziare che, a tenore del 2° paragrafo dello stesso articolo, l' "avvocato designato *ex officio* non può rifiutare l'incarico se non per un motivo approvato dal presidente" del Collegio giudicante *in causa* **56**; e che, *ex art.* 307, § 3, *il Patrono deve adempiere l'incarico ricevuto con la dovuta diligenza*, pena la sollecitazione dell'adempimento ad opera del Presidente "sia d'ufficio che su istanza della parte o del difensore del vincolo, nonché, se è intervenuto nel giudizio, del promotore di giustizia".

Va, dunque, sottolineato e denunciato con fermezza *l'atteggiamento dei Patroni che - incaricati della difesa d'ufficio - non svolgono pienamente la propria funzione* perché, nella specie, non la ritengono produttiva di reddito. Questa condotta, se posta in essere nei processi di nullità matrimoniale, dà luogo, a mio avviso, ad *imparità all'ufficio per negligenza* (art. 111, § 2°, *D.c.*), sulle cui ricadute sanzionatorie si veda *sub Le sanzioni disciplinari*.

D'altro canto si deve censurare con altrettanta decisione la condotta di quei *Tribunali che, più o meno esplicitamente, inducono i Difensori all'accennata omissione* per ragioni di bilancio economico. Infatti non è accettabile che non sia garantita proprio ai bisognosi la giustizia nella Chiesa, fondata sul Vangelo del Signore, quando, all'opposto, in base al comando di Gesù stesso, la giustizia dei cristiani è chiamata a superare quella degli scribi e dei farisei **57**.

Perciò l'Avvocato canonista che assista d'ufficio un indigente deve operare *gratis* analogamente alla Chiesa, che agisce *gratis et amore Dei*. Invero, in Italia, *ex art.* 5, § 6, delle *Norme della C.E.I. circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi* (secondo le ultime modifiche promulgate il 30 Marzo 2001), gli "avvocati e i procuratori [...] assistono un fedele del tutto gratuitamente su richiesta del Vicario giudiziale" **58**.

---

**55** In Italia, secondo l'art. 5, § 6, delle *Norme della C.E.I. circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi* (secondo le più recenti modifiche del 30 Marzo 2001), si tiene conto di una turnazione tra i Difensori (cf. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2001, n. 3, p. 79).

**56** In Italia, sempre *ex art.* 5, § 6, delle *Norme circa il regime amministrativo ...*, l'Avvocato può declinare l'incarico per "gravi ragioni la cui valutazione spetta al [...] Vicario giudiziale" (v. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, cit., 2001, n. 3, p. 79).

**57** Cf. *Matteo* 5, 20.

**58** V. *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, cit., 2001, n. 3, p. 79.

Ciò non toglie, tuttavia, che - sempre secondo l'art. 5, § 6, delle menzionate *Norme* della C.E.I. - gli stessi Patroni e Procuratori possano “chiedere al Tribunale il rimborso delle spese vive sostenute per il loro lavoro, previa presentazione di distinta documentabile delle spese stesse” **59**.

**8. Il rapporto con i colleghi.** Esaurito l'ampio capitolo del rapporto di Procuratore e Patrono con la Parte, si deve dire ora della relazione tra gli Avvocati, la quale - pur non essendo considerata *ex professo* dallo *ius Ecclesiae* - si staglia sullo sfondo del can. 1482, § 3, *c.i.c.* nonché dell'art. 103, § 4, *D.c.*, per i quali è “possibile [...] costituire più avvocati allo stesso tempo”. È chiaro infatti che, qualora siano nominati dalla Parte più Difensori (c.d. collegio difensivo), questi sono chiamati non solo a *collaborare nell'interesse della Parte* che assistono, ma altresì al *rispetto* e alla *lealtà* dovuti *tra soggetti* che svolgono la stessa, delicata, funzione. Rispetto e lealtà da osservare a maggior ragione per conto della Parte, la cui difesa potrebbe pagare eventuali tensioni tra gli Avvocati stessi, che potrebbero persino produrre un danno alla Parte medesima *ex can. 128 c.i.c. et art. 111, § 3°, D.c.* .

Peraltro si deve dire che, in genere, i corpi degli Avvocati presso i Tribunali ecclesiastici sono alquanto ridotti rispetto a quelli dei Tribunali statuali e quindi v'è più spazio per rapporti amichevoli tra i professionisti. Tuttavia proprio per questa ragione, che può condurre più facilmente anche a comportamenti deontologicamente riprovevoli (come, per esempio, la collusione in danno della Parte difesa), l'ordinamento canonico presenta, *in subiecta materia, una lacuna* che a mio avviso dovrebbe essere colmata.

**9. Il rapporto con la giustizia.** Le norme sparse nel Codice di diritto canonico e nell'Istruzione *Dignitas connubii*, però, oltre a riguardare - come visto - la relazione che intercorre tra Avvocato/Procuratore e Parte, hanno ad oggetto il rapporto del professionista con la *giustizia*, intesa anzitutto come la *virtù morale* di dare a ciascuno il suo diritto **60**.

Ma il rapporto del Procuratore e dell'Avvocato con la giustizia si riferisce altresì al *complesso di organi* che amministrano la giustizia stessa tramite il processo canonico.

---

**59** V. ancora *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2001, n. 3, p. 79.

**60** Fondamentale è, sul punto, il pensiero del giureconsulto del III secolo d. C. Ulpiano, secondo cui la giustizia si configura come “*constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (v. *Digestum* 1.1.10.1, riportato in H. FITTE, *Teologia e società. Elementi di Teologia morale sociale*, Roma 2000, p. 46). Questa riflessione viene ripresa e approfondita in particolare da San Tommaso d'Aquino, per il quale la *giustizia* è dunque *atto secondo* (cf. *Summa Theologiae*, II-II, q. 57 e q. 58, a. 1), perché segue il diritto quale suo oggetto.

A questo proposito, anzitutto, il can. 1488, § 2, stabilisce la punibilità di Avvocati e Procuratori che, “in frode alla legge, sottraggono ai tribunali competenti le cause, perché siano definite in modo più favorevole da altri”. Analogamente l’art. 110, n. 4°, *D.c.*, da un canto, fa divieto agli stessi soggetti “di sottrarre le cause ai tribunali competenti”, ma, dall’altro, estende siffatta proibizione all’ “agire in qualunque altro modo in frode alla legge”.

Ora, se chiaramente non è sanzionabile chi si avvalga dei diversi criteri di competenza territoriale previsti dalla legge - c.d. *fori* -, introducendo la causa in uno dei Tribunali competenti alla luce di questi **61**, gli Avvocati e i Procuratori responsabili della sottrazione scorretta (cioè frodando la legge) di cause ai Tribunali possono invece essere puniti a termini del can. 1488, §§ 1-2, *c.i.c.*, su cui dirò oltre, *sub Le sanzioni disciplinari*.

Del riportato art. 110, n. 4°, *D.c.*, però, è interessante notare soprattutto la seconda parte, di natura residuale, poiché permette di censurare, più in generale, qualsivoglia condotta del Patrono e del Procuratore che rappresenti un *indebito scavalco della normativa ecclesiale in vigore*. Sicuramente nel detto segmento legislativo, afferente alle *causae nullitatis matrimonii*, rientra quanto previsto dal can. 1489, ma la sua area semantica appare più ampia rispetto al mero *tradimento dell’ufficio* di Avvocato e Procuratore, di cui al canone appena menzionato.

Il can. 1470, § 2, *c.i.c.* stabilisce poi che “tutte le persone presenti al giudizio” (quindi anche Difensori e Procuratori) che “abbiano gravemente mancato al rispetto e all’obbedienza dovuti al tribunale” possono essere richiamate “al loro dovere con congrue pene”. A titolo esemplificativo si può pensare, nel primo caso, ad atti oltraggiosi come ingiurie o a comportamenti notevolmente scomposti; e, nel secondo caso, all’inottemperanza di disposizioni particolarmente importanti date dal Tribunale stesso.

Nel campo più specifico dei processi di invalidità nuziale, l’art. 87 *Dignitas connubii* appare, rispetto al menzionato can. 1470, § 2, più generico, in quanto stabilisce che il Giudice possa “richiamare al loro dovere tutti coloro che nell’assistere al giudizio contravvengono gravemente al rispetto e all’obbedienza dovuta al tribunale”: la regola, invero, non si riferisce al passo “congrue pene” del canone prima menzionato. Questo *deficit*, tuttavia, non mi sembra così rilevante: non si comprende, infatti, perché mai in questo tipo di giudizi non possano applicarsi queste pene mentre ciò può essere fatto *de plano* in altre cause canoniche.

---

**61** Cf. C. GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, Città del Vaticano 2001, p. 61.

In ordine alle conseguenze del mancato rispetto e della disobbedienza al Tribunale, che possono dare luogo ad *imparità all'ufficio per abusi* (art. 111, § 2°, D.c.), si dirà di più *sub Le sanzioni disciplinari*.

Ancora. Il can. 1447 c.i.c. prevede un'*incompatibilità*, per la quale chi è intervenuto in una causa quale Procuratore o Avvocato *non può in seguito validamente definire* la stessa causa, nella medesima istanza o in un'istanza successiva (come precisato dall'art. 66, § 2, D.c. per i giudizi di nullità matrimoniale), come Giudice o svolgere in essa la funzione di Assessore. Se lo fa, non astenendosi da quella causa - al di là della nullità degli atti e della sentenza da lui posti in essere **62** -, compie una violazione deontologica contro la giustizia.

In realtà, in questo caso, *la sanzione concernerà il soggetto non nella qualità di Procuratore o Patrono*, bensì in quella di Giudice o Assessore (il quale ultimo *ex can. 1424 c.i.c. et art. 52 D.c.* viene associato al Giudice unico come consulente). È in queste ultime vesti, infatti, che il soggetto - *già Procuratore o Difensore* - ha trasgredito una disposizione operando contro la giustizia. Ora, siffatta condotta, se non è configurabile come illecito contro l'incarico giudiziale *ex art. 75, § 1, Dignitas connubii*, a mio avviso costituisce, a tenore dello stesso articolo, § 2, quanto meno un atto negligente o imperito, che impedisce la retta amministrazione della giustizia. Atto cui il Vescovo Moderatore del Tribunale o la Conferenza episcopale devono porre rimedio con mezzi idonei, non escludendo, se è il caso, la rimozione dall'ufficio del Giudice o dell'Assessore incompatibili.

Il rapporto con la giustizia riguarda pure il can. 1604, § 1, c.i.c - ribadito dall'art. 241 D.c. -, che stabilisce la proibizione assoluta, tra gli altri, per gli Avvocati "di dare al giudice informazioni, che rimangano fuori dagli atti di causa". Le norme contemplano non solo il *principio generale del processo* secondo cui "*quod non est in actis non est in mundo*" (quanto non è consacrato negli atti processuali non è utilizzabile dal Giudice per la decisione), ma anche il *divieto di condizionare la libertà e imparzialità del decidente*, anche solo psicologicamente, con notizie che, per di più, non siano calate per iscritto e dunque non siano controllabili da tutti i soggetti processuali, anche quelli che intervengano in ulteriori fasi e gradi del giudizio.

Visto l'assoluto divieto di tale comportamento dev'essere individuata una sanzione adeguata, che a mio giudizio va rinvenuta, se il comportamento è posto in essere in una causa di nullità matrimoniale, nell'art. 110, n. 4°, D.c., che prevede una *condotta in frode*

---

**62** Cf. L. DEL AMO, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell'Istituto *Martín de Azpilcueta* dell'Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1447, Roma 2004, p. 969.

*alla legge*; mentre se lo stesso comportamento è posto in essere in un processo di altra natura nel can. 1489 *c.i.c.* (che può essere richiamato dal predetto articolo della *Dignitas connubii*), che contempla il *tradimento dell'ufficio*.

Più specificamente, però, vedasi *sub Le sanzioni disciplinari*.

Ancora il rapporto con la giustizia sottende l'art. 234 *Dignitas connubii*, il quale dispone che, nei procedimenti di invalidità nuziale, in ipotesi di *secretazione di atti ad opera del Giudice* per evitare gravissimi pericoli, questi atti possano essere visionati dagli Avvocati delle Parti "previo giuramento o promessa di mantenere il segreto", ma il loro *contenuto non può, logicamente, essere comunicato* alle Parti stesse. In tal caso verrebbe leso, infatti, l'interesse all'accertamento della verità, che nella specie tende invece ad essere salvaguardato col provvedimento, ovviamente motivato, del Giudice.

Con particolare riferimento, poi, all'*atto introduttivo del giudizio*, allorchè il Presidente o il Ponente, per gravi motivi, decretino che il libello non debba essere portato a conoscenza della Parte convenuta prima della sua deposizione - come previsto dal can. 1508, § 2, *c.i.c.* e dall'art. 127, § 3, *D.c.* -, il *Procuratore e l'Avvocato* eventualmente nominati dalla Parte stessa per logica sono tenuti, in giustizia, al *riserbo circa il contenuto del libello stesso*: se così non fosse, peraltro, sarebbe vana la secretazione ad opera del Giudice.

Nello stesso contesto si inserisce l'art. 235, § 2, che pone, nelle *causae nullitatis matrimonii*, il grave divieto per gli Avvocati di "consegnare copia degli atti, sia integrale sia parziale, ad altri, non eccettuate le parti". Va da sé, invero, che se le Parti ed altri possedessero copie di atti sarebbero in grado di poter meditare, persino attentamente, delle strategie mirate a *falsare la verità* da acclarare nel giudizio. Un conto è, infatti, avere un piano difensivo legittimo (e che le Parti conoscano l'andamento della causa), altro conto è che l'Avvocato ottenga una vittoria processuale con metodi deontologicamente scorretti.

Quindi, atteso che la regola *de qua* pone una grave proibizione, ci si deve chiedere quale sia la sanzione per il Patrono che consegni copia di atti. Dato il bene tutelato dalla norma, ossia l'integrità dell'investigazione processuale della verità, ritengo che questo comportamento vada inquadrato *sub art. 110, n. 4°, D.c.* come *azione in frode alla legge*.

Sul punto specifico della pena rinvio però a più avanti, *sub Le sanzioni disciplinari*.

Ancora: l'art. 157, § 1, *D.c.*, peraltro senza un riscontro nel Codice di diritto canonico, stabilisce - in tema di prove nei giudizi di nullità matrimoniale - che le *prove medesime se illecite*, vuoi in sé stesse vuoi quanto al modo della loro acquisizione, non

debbano *nemmeno* essere *addotte*. È dunque rintracciabile, secondo me, una *responsabilità deontologica del Difensore che*, soprattutto qualora lo faccia in modo non occasionale, *produca prove in frode alla legge*.

Quanto alle conseguenze di questo contegno vedasi *infra, sub Le sanzioni disciplinari*.

Infine secondo l'art. 157, § 3, che costituisce anch'esso una *novitas* rispetto al *Codex iuris canonici*, il Giudice di una causa di nullità matrimoniale non deve ammettere le prove addotte a scopo dilatorio.

In tal caso la norma non si esprime in termini radicali come nel primo paragrafo ("le prove ... non siano addotte"), ma comunque mi pare di poter affermare anche qui che - a maggior ragione se l'Avvocato lo faccia non ordinariamente - *l'uso meramente dilatorio delle prove* dia luogo a *responsabilità deontologica*. Un conto, infatti, è ricorrere a tutti gli strumenti leciti per sostenere le ragioni della Parte assistita, altro conto è il c.d. *ostruzionismo*, che consiste in una difesa scorretta (in frode alla legge) anche perché rischia di scoraggiare la controparte dal seguire a chiedere giustizia al Tribunale per la sproporzione dei tempi processuali, artatamente prolungati dal Patrono ostruzionista.

Riguardo alle implicazioni di tale comportamento si veda oltre, *sub Le sanzioni disciplinari*.

## **10. Le sanzioni disciplinari.**

Ora, il complesso di regole deontologiche su espone, come accennato all'inizio, non è mero *flatus vocis*. Dalle stesse norme, infatti, si può dedurre non solo *un insieme di implicazioni* delle violazioni delle regole deontologiche stesse - le sanzioni -, ma anche *una gradazione di queste sanzioni*, che vanno dal richiamo con congrue pene all'ammenda (sanzioni minori); dalla rimozione alla sospensione; fino alla proibizione e alla cancellazione dall'albo (sanzioni maggiori).

Pertanto, dalla gravità delle sanzioni previste dal diritto canonico si può arguire la valutazione che il medesimo ordinamento fa delle mancanze deontologiche di Avvocati e Procuratori. Siccome, però, *per alcuni casi sono contemplate diverse sanzioni*, nell'esposizione della detta graduazione terrò conto della *sanzione edittale massima*, quale espressione del giudizio del legislatore nei confronti della violazione declinata nella sua forma più grave.

Va precisato, inoltre, che le *sanzioni disciplinari* hanno, nel sistema giuridico

ecclesiale, una *natura variabile*, per cui in *talune* ipotesi ci si trova di fronte a ver'e proprie *sanzioni di tipo penale*, com'è, ad esempio, nei cann. 1386 e 1489 **63**.

Orbene, la norma dalla formulazione più ampia che si rinviene nell'ordinamento della Chiesa, quantunque si riferisca ai giudizi di nullità matrimoniale, è data dall'art. 111, § 1°, dell'istruzione *Dignitas connubii*, che prevede che gli "avvocati e i procuratori che abbiano commesso un atto illecito contro l'incarico loro affidato, siano puniti a norma di legge".

La disposizione, in altri termini, afferma che *qualsivoglia condotta illegale* posta in essere da Patroni e Procuratori *rispetto al loro mandato non può rimanere priva di conseguenze*. Ma se questa regola è, come detto, onnicomprensiva, nel senso che involge ogni comportamento deontologicamente riprovevole in quanto contrario al mandato ricevuto, pare anche *generica* e di mero principio, in quanto manifestamente sfornita di sanzione: la stessa enunciazione della norma, infatti, non fa comprendere esattamente cosa si intenda per punizione "a norma di legge". La sanzione, dunque, va rinvenuta caso per caso in relazione alle specifiche violazioni previste dal diritto e dallo stesso censurate secondo diverse modalità.

Più in particolare, il can. 1470, § 2, *c.i.c.* stabilisce che "tutte le persone presenti al giudizio", compresi dunque Patroni e Procuratori, che "abbiano gravemente mancato al rispetto e all'obbedienza dovuti al tribunale" possono essere richiamate "al loro dovere con congrue pene". Per questo il Giudice della causa, secondo la stessa norma, può arrivare a "sospendere dall'esercizio del loro incarico avanti ai tribunali ecclesiastici avvocati e procuratori", i quali - a differenza degli altri soggetti processuali e per la delicatezza della loro funzione - vengono espressamente citati dalla disposizione. La pena della *sospensione*, perciò, sembra prevista esclusivamente per costoro, ma - in tema di processi di invalidità nuziale - la sospensione stessa non è assoluta, bensì, *ex art. 87 Dignitas connubii*, limitata all' "esercizio del loro incarico nella causa".

Il can. 1489 prevede, poi, l'ipotesi di Avvocati e Procuratori che "a causa di doni, promesse [...] abbiano tradito il loro ufficio" **64**. Costoro "siano sospesi dall'esercizio del patrocinio e siano puniti con un'ammenda o con altre congrue pene". La norma, alludendo all'imposizione, oltre che di ammende (cioè sanzioni pecuniarie), di "altre congrue pene", evidenzia il *carattere penale di queste ulteriori sanzioni* e dunque la

---

**63** Sui quali vedi *infra*.

**64** Analogamente dispone - come visto *supra*, *sub Il principio della correttezza* - l'art. 110, n. 3°, *D.c.* .

necessità, nell'applicarle, di tenere conto delle disposizioni del Libro VI, Parte I, Titolo V del Codice di diritto canonico **65**.

Questa condotta di Difensori e Procuratori, dunque, è rimproverata dal legislatore a tal segno che alla *suspensione* si unirà *quanto meno un'ammenda*. La norma *de qua*, peraltro, è l'esplicitazione - nel processo e in riferimento a Patroni e Procuratori - della regola generale di cui al can. 1386, a mente del quale, tra gli altri, chi, esercitando un incarico nella Chiesa, accetta doni e promesse per sortire "un'azione o un'omissione illegale" dev'essere "punito con una giusta pena". Si tratta della c.d. *subornazione passiva* **66**, cui fa fronte una sanzione di natura penale, *ferendae sententiae*, ossia non automatica, indeterminata e precettiva **67**, cioè da applicare obbligatoriamente una volta acclarato il fatto.

La vista specifica previsione del can. 1489 è. Inoltre, affiancata da una clausola aperta e residuale, che contempla il *tradimento dell'ufficio* - da parte dell'Avvocato e del Procuratore appunto - "per qualunque altro motivo" **68**. Il can. 1489, in riferimento a quest'ultima parte, contempla quindi una *sanzione generale* per tutti i casi di specie sussumibili nell'ambito del tradimento dell'ufficio.

A mio avviso uno di questi casi di tradimento dell'ufficio è integrato dalla condotta degli Avvocati citati come testimoni, che - quantunque *ex can. 1548, § 2, n. 1°*, "liberati dal dovere di rispondere" in quanto tenuti al segreto d'ufficio, "anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda le questioni soggette a questo segreto" **69** - rispondono all'interrogatorio. La sanzione prevista è dunque contenuta proprio nel can. 1489, in cui il termine *officium*, a maggior ragione nel segmento aperto della norma medesima, va interpretato come *complesso di doveri* che concretano la funzione di Patroni. Costoro, pertanto, incorreranno nella *suspensione* dall'esercizio del patrocinio e in *un'ammenda o altra congrua pena*.

Un'ulteriore ipotesi di tradimento dell'ufficio è secondo me ravvisabile nella *rinuncia al mandato*, da parte di Avvocati e Procuratori, "senza giusto motivo durante la

**65** Cf. C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell'Istituto *Martín de Azpilcueta* dell'Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1489, Roma 2004, p. 996.

**66** Cf. J. ARIAS, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell'Istituto *Martín de Azpilcueta* dell'Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1386, Roma 2004, p. 921.

**67** Cf. J. ARIAS, in *Codice di diritto canonico*, *op. ult. cit.*, p. 921.

**68** Similmente l'art. 110, n. 3°, *D.c.*, come visto in precedenza, *sub Il principio della correttezza*.

**69** Similmente l'art. 194, § 2, n. 2°, *D.c.* .

pendenza della causa” (art. 110, n. 1°, *D.c.*), sanzionabile dunque con la *sospensione* dall'esercizio del patrocinio e *un'ammenda o altra congrua pena*.

Gravemente proibita è anche la *consegna di copie di atti*, ad opera dell'Avvocato, ad altri, non escluse le Parti *ex art. 235, § 2, D.c.* . Atteso, dunque, il forte divieto operato dalla norma, è chiaro che la stessa non possa rimanere sprovvista di sanzione, a mio avviso individuabile - mediante l'art. 110, n. 4°, *D.c.*, che prevede una condotta in frode alla legge - nel can. 1489 *c.i.c.*, il quale contempla la *sospensione* dall'esercizio del patrocinio e *un'ammenda o altra congrua pena*.

Altri casi secondo me ricadenti, *quoad poenam*, nell'ambito del can. 1489 in quanto atti in frode alla legge *ex art. 110, n. 4°, Dc* sono la *produzione*, da parte dell'Avvocato, di *prove illecite ex art. 157, § 1, D.c. ovvero a scopo meramente dilatorio ex art. 157, § 3*, stesso testo; e l'inosservanza del *divieto assoluto*, per gli Avvocati, “di dare al giudice informazioni, che rimangano fuori dagli atti di causa” *ex can. 1604, § 1, c.i.c et art. 241 D.c.* . Anche tali comportamenti, dunque, saranno censurabili con la *sospensione* dall'esercizio del patrocinio nonché con *un'ammenda o altra congrua pena*.

Un'altra enunciazione aperta contiene il can. 1487 *c.i.c.*, a mente del quale “per una causa grave”, Avvocato e Procuratore “possono essere rimossi dal giudice d'ufficio o ad istanza della parte con l'emaneazione di un decreto”. La configurazione in concreto di siffatta “causa grave” è “riservata all'esclusiva discrezionalità del giudice” **70**, ma va precisato che questa causa non si identifica con quelle previste dai cann. 1488 (su cui v. *infra*) e 1489 **71**, altrimenti, per logica, la regola del can. 1487 risulterebbe pleonastica. Il decreto giudiziale di rimozione, inoltre, deve essere obbligatoriamente motivato attesa l'incidenza dell'effetto sanzionatorio nella sfera personale e professionale del Difensore **72**.

Similmente, *nel giudizio di nullità matrimoniale*, secondo l'art. 109 *D.c.*, vuoi il *Procuratore* vuoi l'*Avvocato* possono essere *rimossi* dal Presidente del Collegio **73** con decreto motivato, sia d'ufficio che su richiesta delle Parti, ma solo *per grave motivo*. L'istruzione processuale, pertanto, da una parte, individua nel Preside il soggetto titolare del potere della rimozione e, dall'altra, precisa che la rimozione stessa è comminata,

---

**70** C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell'Istituto *Martín de Azpilcueta* dell'Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1487, Roma 2004, p. 995.

**71** Cf. C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di diritto canonico*, *op. ult. cit.*, p. 995.

**72** Cf. ancora C. DE DIEGO-LORA, in *Codice di diritto canonico*, *op. ult. cit.*, p. 995.

**73** V. anche l'art. 46, § 2, n. 6° *D.c.* .

appunto, con decreto necessariamente sorretto dalle ragioni per cui si provvede a rimuovere i detti soggetti.

Rispetto a queste ultime disposizioni ampie, non riguarda comportamenti ben individuati, ma comunque aree di condotta più specifiche la norma dell'art. 111, § 2, *D.c.*, per cui - allorchè si constati che *Avvocati e Procuratori* siano "impari al loro ufficio" per *imperizia, perdita della buona fama, negligenza o abusi* - il Vescovo Moderatore o i Vescovi dell'unico Tribunale interdiocesano (*ex art. 23, § 1*) devono *provvedere opportunamente*, non escludendo, se è il caso, la *proibizione di esercitare* il patrocinio nel loro Tribunale.

Una violazione dell'appena citato disposto dell'Istruzione processuale *Dignitas connubii* è a mio giudizio costituita dal Procuratore che, ricevuti degli atti, quali citazioni e notifiche riguardanti la Parte, per negligenza non la informi in modo adeguato e in tempo utile *ex art. 131, § 2, D.c.*, che prevede appunto uno specifico *dovere di informare la Parte*. Al Procuratore, pertanto, potrà persino essere *proibito di esercitare* la rappresentanza nel Tribunale nel cui albo risulta iscritto.

Un altro caso che rientra nell'imparità all'ufficio *ex art. 111, § 2°, D.c.*, è la condotta del *Patrono* che, neglentemente o per imperizia, *non assista agli interrogatori e non consulti il fascicolo* della causa, diritti, questi, del Difensore - rispettivamente *ex can. 1678, § 1, n. 1° e 2° c.i.c.* -, ma anche suoi doveri in quanto, per non compierli, l'Avvocato deve avere un giustificato motivo. La sanzione quindi potrà anche arrivare alla *proibizione di esercitare* il patrocinio nel Tribunale nel cui elenco l'Avvocato è iscritto.

*Si provvederà inoltre opportunamente*, non escludendo, eventualmente, la *proibizione di esercitare* nel Tribunale in cui sono iscritti, in quanto impari al proprio ufficio, nei confronti dell'Avvocato che - neglentemente - non presenti, nei termini giudiziali, i punti degli argomenti sui quali si chiede l'*interrogatorio* determinando, per il can. 1552, § 2°, l'*abbandono della richiesta*; nei riguardi del Patrono che, per negligenza, secondo l'art. 245, § 1, *D.c.* trascuri "di esibire in tempo utile le difese"; e rispetto al *Procuratore che non presenti*, o non presenti prontamente, l'*appello*, che a tenore del can. 1486, § 2 (puntualmente confermato dall'art. 107, § 2, *D.c.*), costituisce sia un diritto che un dovere del Procuratore stesso.

La detta imparità all'ufficio è integrata altresì dal Procuratore che, *ex can. 1521 c.i.c.*, per colpa - ossia a causa di negligenza o imperizia - si renda responsabile nei confronti della Parte della *perenzione del processo*. Il suo contegno sarà pertanto censurabile anche con la *proibizione di esercitare* la rappresentanza presso il Tribunale nel cui albo il Procuratore è iscritto.

Più grave ancora rispetto alle specifiche ipotesi precedenti va ritenuto il *contegno dei Difensori che - incaricati della difesa d'ufficio* nei confronti di persone non abbienti - *non svolgono pienamente la propria funzione*. Siffatta condotta, se posta in essere nei procedimenti di invalidità matrimoniale, concreta una forma di *imparità all'ufficio per negligenza* (art. 111, § 2°, D.c.), punibile anche con la *proibizione di esercitare* il patrocinio nel Tribunale nel cui albo gli Avvocati risultano iscritti.

*Ex can. 1488, § 1, poi, ad Avvocati e Procuratori è vietato "trarre dalla propria parte la lite con denaro"* (c.d. *patto di riscatto* e c.d. *patto di quota-litis*). In tal caso potranno essere multati dal Giudice con un'*ammenda*, cioè con una sanzione pecuniaria, ma il *Patrono potrà anche essere sospeso dall'ufficio*, e, qualora recidivo, essere *cancellato* dall'albo degli Avvocati.

Secondo lo stesso canone, inoltre, *Difensori e Procuratori* che pattuiscono per sé un *emolumento esagerato* o pretendano *una parte della cosa* oggetto della controversia - ferma la nullità di siffatto patto - possono essere sanzionati dal Giudice con un'*ammenda*. L'*Avvocato*, però, può *anche essere sospeso dall'ufficio*, e, se recidivo, essere *cancellato* dall'elenco dei Patroni.

Un altro caso di comportamento specificamente disdicevole sul piano deontologico è previsto dal can. 1488, § 2, *c.i.c.*, secondo cui Patroni e Procuratori che, eludendo la legge, *sottraggano ai Tribunali competenti le cause*, perché siano definite da altri in modo più favorevole, potranno essere puniti con la *sospensione dall'ufficio* e, se recidivi, con la *cancellazione* dall'albo.

Considerando, pertanto, le esposte sanzioni massime edittali, *trarre la lite dalla propria parte con denaro (patto di riscatto e patto di quota-litis)*, stabilire *onorari smodati*, pretendere *una parte della cosa* oggetto della causa e *sottrarre cause ai Tribunali* competenti costituiscono secondo il diritto della Chiesa le *condotte maggiormente censurabili*, sotto il profilo disciplinare, per Procuratori e Avvocati.

**11. Lacune normative.** Non sarà sfuggito, però, come - nell'ordinamento deontologico canonico - esistano *specifiche condotte* di Avvocati e Procuratori *rimproverabili*, a tenore dell'Istruzione *Dignitas connubii, se svolte in ordine a cause di nullità matrimoniale*, mentre altrettanto non si può dire qualora gli stessi comportamenti siano posti in riferimento a *processi* di altra natura, ossia *contenziosi ordinari* - ma non di declaratoria dell'invalidità nuziale -, *orali e penali*, o nell'ambito di *procedimenti amministrativi*.

Esempi dei predetti comportamenti biasimevoli per la menzionata Istruzione sono la *rinuncia al mandato*, di Procuratore e Avvocato, *senza giustificato motivo* (art. 110, n.

1°, *D.c.*), la *mancata informazione* del Procuratore nei confronti della Parte (art. 131, § 2), il *difetto di esibizione delle difese* ad opera del Patrono (art. 245, § 1), la *violazione* di Procuratore e Difensore *del segreto d'ufficio* (art. 104, § 1), la *consegna* dell'Avvocato *di copie di atti* (art. 235, § 2) e *l'adduzione di prove illecite* (art. 157, § 1).

Peraltro si tratta, com'è agevole osservare, di atti non trascurabili, ma talmente rilevanti che innervano la stessa opera di rappresentanza e di difesa della Parte.

Sembra perciò ineludibile il problema di *come considerare i contegni menzionati se realizzati in ambiti giuridico-ecclesiali diversi* da quelli delle cause di nullità matrimoniale, ma ugualmente importanti. In altre parole, sono forse meno gravi, o addirittura accettabili, la mancata presentazione delle *defensiones* o l'inosservanza del segreto o l'adduzione di prove contrarie alla legge sol perché posti in cause differenti da quelle di invalidità nuziale ?

Invero, una volta che il legislatore ha introdotto delle fattispecie nell'ordinamento, magari perché con l'esperienza è maturata una maggiore sensibilità o perché la prassi ha evidenziato che qualcosa era sfuggita alla normazione precedente, non si può non tenere conto di queste *novitates*. Infatti lo studioso e l'operatore del diritto, per una più adeguata interpretazione e applicazione delle norme, non devono trascurarne il *dato sistematico*, espressione di una visione olistica della legge, per puntare ad una lettura meramente esegetica, o monadica, delle stesse *regulae iuris*.

Ora, in questa prospettiva, è senz'altro possibile l'applicazione della *normativa generale a casi particolari* poiché "*plus semper in se continet quod est minus*".

Infatti, come si è visto per esempio riguardo all'art. 87 *Dignitas connubii*, esso appare, rispetto al 'parallelo' can. 1470, § 2, più generico, stabilendo, da una parte, che il Giudice possa "richiamare al loro dovere" Avvocati e Procuratori venuti meno "al rispetto e all'obbedienza dovuta al tribunale", ma, d'altra parte, non menzionando le "congrue pene" del canone citato. Nulla osta, tuttavia, a che nei giudizi particolari di nullità matrimoniale si irroghino queste pene, previste dal can. 1470, § 2, in generale, ossia per tutte le cause canoniche **74**.

Viceversa - ed ecco il *punctum dolens* -, secondo il noto principio "*generi per speciem derogatur*" **75**, non si può operare l'estensione di una normativa particolare a materie generali.

---

**74** V. *supra*, sub *Il rapporto con la giustizia*.

**75** BONIFACIO VIII, *Liber Sextus, Regulae iuris*, n. 34.

Segnatamente *per le norme penali*, il can. 18 *c.i.c.* prevede che le “leggi che stabiliscono una pena” sono “sottoposte a interpretazione stretta”, contenendo un ver’è proprio “divieto di colmare le lacune in materia penale” **76**. Orbene, questo divieto vale sicuramente per tutte le norme richiamate nel presente studio, che - rilevanti per la deontologia canonica dell’Avvocato e del Procuratore - hanno chiara natura penale, ossia includono sanzioni di tipo penale (come, *exempli causa*, quelle di cui ai cann. 1386 e 1489).

Ma, al di là delle regole deontologiche di ordine penale, siccome il discorso permane nel campo disciplinare, a mio avviso non si deve obliterare il brocardo classico per cui, più in generale, “*favorabilia amplianda, odiosa restringenda*”.

Se quanto appena evidenziato è minimamente fondato, a mio avviso ci troviamo, dunque, di fronte a delle *lacune ordinamentali* in materia deontologica, che dovrebbero essere colmate dallo stesso legislatore, perché - come accennato - appare irragionevole che il medesimo contegno di un Patrono o di un Procuratore sia rimproverato in un determinato contesto giuridico e non in un altro.

Allora, se proprio si vuole adottare un discrimine, questo non deve essere tra condotta riprovevole *ibi*, ma non *aliunde*, bensì dev’essere fondato sul criterio dell’ “*a fortiori ratione*”. Cioè, individuati previamente dal nomoteta canonico dei settori di maggiore rilievo, in questi settori potrebbero essere adoperate delle sanzioni più gravi di quelle previste per lo stesso comportamento tenuto in ordine ad un altro segmento del sistema giuridico.

Una simile distinzione, infatti, sarebbe sensata perché - in ogni caso - disapproverebbe la medesima condotta, rispettando il principio della giustizia, “*quae in paribus causis paria iura desiserat*” **77**, pur contemplando nel contempo una gradazione dell’intensità della risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento canonico in relazione a determinati settori giudicati più importanti.

## **12. Gli organi disciplinari.**

In conclusione almeno un rapido cenno meritano i *soggetti* che, *ex lege*, sono *depositari dello ius puniendi* in materia deontologica.

Il *principale organo disciplinare* nei processi canonici è, secondo le norme *in*

---

**76** Cf. P. LOMBARDÍA, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell’Istituto *Martín de Azpilcueta* dell’Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 19, Roma 2004, p. 87.

**77** Cicerone, *Topica* IV, 23.

*genere, il Giudice della causa*, di cui, per esempio, si parla nei cann. 1470, § 2, 1487 e 1488, § 1, *c.i.c.* . Tuttavia, dato che il Giudice, volta per volta, può avere una configurazione monocratica - unipersonale - o collegiale, è il *Giudice unico* o il *Collegio* il titolare di questo potere di irrogazione delle sanzioni disciplinari, a meno che la norma stabilisca esplicitamente altrimenti.

Più in particolare, *nel giudizio di nullità del matrimonio*, secondo l'art. 109 *D.c.*, la potestà disciplinare, nella specie di rimuovere il Procuratore e l'Avvocato per grave motivo, è in capo al *Presidente del Collegio*.

Peraltro, siffatta potestà si attaglia logicamente al compito più ampio, attribuito al Preside *ex art.* 46, § 2, n. 4°, di "esercitare la vigilanza nei confronti di coloro che prendono parte al giudizio" per le violazioni deontologiche previste nel can. 1470, § 2, *c.i.c.* e nell'art. 87 *D.c.* (Avvocati e Procuratori che manchino gravemente al rispetto e all'obbedienza dovuti al Tribunale); nel can. 1488 (Avvocati e Procuratori che comprino la causa dalla Parte versandogli, o promettendo di versargli, una somma per subentrargli nei diritti all'esito della causa stessa; che pattuiscano compensi eccessivi; che pretendano una parte della cosa oggetto della lite; e che sottraggano le cause ai tribunali competenti **78**); nel can. 1489 e nell'art. 110, n. 3°, *D.c.* (Avvocati e Procuratori che vengano meno al proprio ufficio a causa di doni, promesse e per qualsiasi altro motivo); e nell'art. 307, § 3, *D.c.* (l'Avvocato d'ufficio che non adempia al suo incarico con la debita diligenza).

Invece, al livello della *giurisdizione centrale*, al supremo Tribunale della *Segnatura apostolica*, *ex can.* 1445, § 3, n. 1°, *c.i.c.* - confermato dalla Costituzione apostolica *Pastor bonus* all'art. 124, n. 1 **79** -, spetta, tra le varie attribuzioni, "prendere provvedimenti, se necessario, contro avvocati e procuratori".

Questa competenza, prevista unitamente ad altre di diversa natura, è in materia amministrativa e consiste nel potere-dovere di *ammonire* e, qualora ve ne fosse bisogno, di *sanzionare* Patroni e Procuratori **80**.

Palermo, 20 Marzo 2015

**TABELLA** - A seguire propongo una schematizzazione delle condotte deontologicamente rimproverabili che ho enucleato, considerate in base alla loro gravità

---

**78** Pattuire compensi eccessivi e sottrarre le cause ai tribunali competenti è previsto - come divieto - anche dall'art. 110, nn. 2° e 4°, *D.c.*).

**79** Su cui v. AAS 80 (1988), p. 892.

**80** Cf. L. DEL AMO, in *Codice di diritto canonico*, a cura dell'Istituto *Martín de Azpilcueta* dell'Università di Navarra, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, commento al canone 1445, Roma 2004, p. 967.

secondo le sanzioni edittali. Pertanto, nell'ordine, le prime infrazioni sono quelle giudicate dall'ordinamento canonico come più lievi, mentre le ultime sono quelle più rilevanti.

<b>ORDINE di trattazione sub Le sanzioni disciplinari</b>	<b>INQUADRAMENTO sistematico, tematico e normativo</b>
<b>1</b> Mancati rispetto e obbedienza al Tribunale	Rapporto con la giustizia Imparità all'ufficio per abusi Can. 1470, § 2, <i>c.i.c.</i> e art. 87 <i>Dignitas connubii</i>
<b>2</b> Corruzione	Principio della correttezza Tradimento dell'ufficio Can. 1489 <i>c.i.c.</i> e art. 110, n. 3°, <i>D.c.</i>
<b>3</b> Testimonianza su questioni coperte dal segreto d'ufficio	Segreto professionale Tradimento dell'ufficio Can. 1548, § 2, n. 1°, <i>c.i.c.</i> e art. 194, § 2, n. 2°, <i>D.c.</i>
<b>4</b> Rinuncia al mandato senza giusto motivo	Principio della diligenza Tradimento dell'ufficio Art. 110, n. 1°, <i>D.c.</i>
<b>5</b> Consegna di copie di atti	Rapporto con la giustizia Atto in frode alla legge Art. 235, § 2, <i>D.c.</i>
<b>6</b> Presentazione di prove illecite	Rapporto con la giustizia Atto in frode alla legge Art. 157, § 1, <i>D.c.</i>
<b>7</b> Presentazione di prove a scopo dilatorio	Rapporto con la giustizia Atto in frode alla legge Art. 157, § 3, <i>D.c.</i>
<b>8</b> Informazioni al Giudice fuori dagli atti di causa	Rapporto con la giustizia Tradimento dell'ufficio, atto in frode alla legge Can. 1604, § 1, <i>c.i.c.</i> e art. 241 <i>D.c.</i>
<b>9</b> Mancate informazioni alla Parte	Principio della diligenza Imparità all'ufficio per negligenza Art. 131, § 2, <i>D.c.</i>
<b>10</b> Mancate assistenza agli interrogatori e	Principio della diligenza

consultazione del fascicolo	Imparità all'ufficio per negligenza (imperizia) Can. 1678, §§ 1 e 2, <i>c.i.c.</i> e art. 159, § 1, <i>D.c.</i>
<b>11</b> Mancata presentazione dei punti per l'interrogatorio	Principio della diligenza Imparità all'ufficio per negligenza Can. 1552, § 2, <i>c.i.c.</i>
<b>12</b> Mancata presentazione delle <i>defensiones</i>	Principio della diligenza Imparità all'ufficio per negligenza Art. 245, § 1, <i>D.c.</i>
<b>13</b> Mancata interposizione dell'appello	Principio della diligenza Imparità all'ufficio per negligenza Can. 1486, § 2, <i>c.i.c.</i> e art. 107, § 2, <i>D.c.</i>
<b>14</b> Perenzione	Principio della diligenza Imparità all'ufficio per negligenza (imperizia) Can. 1521 <i>c.i.c.</i> e art. 147 <i>D.c.</i>
<b>15</b> Mancata difesa nei confronti di persone povere	Difesa <i>pro bono</i> dei non abbienti Imparità all'ufficio per negligenza Art. 307, § 3, <i>D.c.</i>
<b>16</b> Patto di riscatto e patto di <i>quota-litis</i>	Principio della correttezza Imparità all'ufficio per abusi Can. 1488, § 1, <i>c.i.c.</i>
<b>17</b> Richiesta di onorari smodati	Principio della correttezza Imparità all'ufficio per abusi Can. 1488, § 1, <i>c.i.c.</i> e art. 110, n. 2°, <i>D.c.</i>
<b>18</b> Sottrazione di cause ai Tribunali competenti	Rapporto con la giustizia Atto in frode alla legge Can. 1488, § 2, <i>c.i.c.</i> e art. 110, n. 4°, <i>D.c.</i>